

REGOLAMENTO (UE) 2016/460 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2016

recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (⁽¹⁾), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 14, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 850/2004 recepisce nel diritto dell'Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito «la convenzione»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio (⁽²⁾), a nome della Comunità, nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, approvato con decisione 2004/259/CE del Consiglio (⁽³⁾), a nome della Comunità.
- (2) In occasione della sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 28 aprile al 10 maggio 2013, è stato convenuto di inserire l'esabromociclododecano (nel prosieguo «HBCDD») nell'allegato A (eliminazione) della convenzione. L'eliminazione dell'HBCDD nell'ambito della convenzione è stata tuttavia oggetto di una deroga specifica, ossia l'uso di tale sostanza nel polistirene espanso ed estruso per l'edilizia e la sua produzione a tal fine.
- (3) In vista della modifica della convenzione, è necessario modificare gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004, aggiungendo l'HBCDD agli allegati e indicandone i rispettivi limiti di concentrazione, al fine di garantire che i rifiuti contenenti HBCDD siano gestiti in conformità con le disposizioni della convenzione. L'HBCDD dovrebbe essere incluso negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004.
- (4) I limiti di concentrazione proposti per l'inserimento negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sono stati calcolati applicando la stessa metodologia utilizzata per determinare i limiti nelle precedenti modifiche degli allegati IV e V (⁽⁴⁾). I limiti di concentrazione proposti sono ritenuti i più adatti a garantire livelli elevati di tutela della salute umana e dell'ambiente in vista della distruzione o della trasformazione irreversibile dell'HBCDD. Al fine di tener conto degli sviluppi tecnici, e in particolare del riesame degli orientamenti tecnici (⁽⁵⁾) della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, il limite di concentrazione di cui all'allegato IV deve essere riesaminato dalla Commissione entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di abbassare la soglia.
- (5) Per dare alle imprese e alle autorità competenti tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi obblighi introdotti dal presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe applicarsi solo a decorrere da sei mesi dopo la data di pubblicazione.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (⁽⁶⁾),

(⁽¹⁾) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

(⁽²⁾) Decisione del Consiglio 2006/507/CE del 14 ottobre 2004 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

(⁽³⁾) Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.2.2004, pag. 35).

(⁽⁴⁾) Regolamento (CE) n. 1195/2006 del Consiglio, del 18 luglio 2006, recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 1), regolamento (CE) n. 172/2007 del Consiglio, del 16 febbraio 2007, recante modifica dell'allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 55 del 23.2.2007, pag. 1), regolamento (UE) n. 756/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 20) e regolamento (UE) n. 1342/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 67).

(⁽⁵⁾) Decisione BC-12/3

(⁽⁶⁾) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

